

**LEGGE**

del ...

**che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alcuni altri atti<sup>1), 2), 3)</sup>**

**Articolo 1.** La legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 927) è modificata come segue:

1) all'articolo 8:

- a) al punto 6 bis, i termini "dall'utilizzatore finale della bevanda e" sono soppressi;
- b) dopo il punto 7 è aggiunto il punto 7 bis, che recita come segue:

"7 bis. cauzione non reclamata — si intende la differenza tra la cauzione riscossa e la cauzione restituita, calcolata l'ultimo giorno dell'anno civile in questione,»,

c) dopo il punto 15 ter è aggiunto il seguente punto 15 ter bis:

"15 ter bis) avvio del sistema di deposito cauzionale — si intende la data a decorrere dalla quale il sistema di deposito cauzionale è gestito dall'ente rappresentante conformemente alle norme di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1,";

2) all'articolo 20, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:

"4 bis. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di cui al paragrafo 4, i rifiuti di imballaggio provenienti dal sistema di deposito cauzionale sono considerati rifiuti di imballaggio domestici.";

3) all'articolo 21 bis, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

---

<sup>1</sup> )Per la materia da essa disciplinata, la presente legge attua la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

<sup>2</sup> )La presente legge modifica i seguenti atti: la legge sull'imposta sul valore aggiunto dell'11 marzo 2004, la legge sui rifiuti del 14 dicembre 2012 e la legge del 13 luglio 2023 che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

<sup>3</sup> ) La presente legge è stata notificata alla Commissione europea in data ..., con il n. ..., ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio dei ministri, del 23 dicembre 2002, relativo alla modalità di funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039; e del 2004, voce 597), che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

“1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica all'ente che inserisce prodotti in imballaggi per bevande che sono latte, yogurt o altri prodotti a base di latte alimentare.”;

4) all'articolo 23:

a) il paragrafo 5 bis è aggiunto dopo il paragrafo 5 e recita come segue:

“5 bis. Nel caso di rifiuti di imballaggio provenienti esclusivamente dal sistema di deposito cauzionale, il documento DPR è redatto dal riciclatore di rifiuti di imballaggio su richiesta del soggetto rappresentante presentata tramite un conto individuale presso la BDO.”;

b) il paragrafo 6 recita come segue:

“6. Il riciclatore di rifiuti di imballaggio è tenuto a redigere un documento DPR se una parte che inserisce un prodotto negli imballaggi, un'organizzazione per il recupero degli imballaggi, un'organizzazione di autogoverno economico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un richiedente di cui al paragrafo 5 o 5 bis ha trasferito i rifiuti di imballaggio direttamente o tramite un altro detentore di rifiuti per il riciclaggio, se la richiesta di cui al paragrafo 4, 5 o 5 bis è stata presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui i rifiuti di imballaggio sono stati trasferiti per il riciclaggio.”;

c) il paragrafo 8 recita come segue:

“8. Se una parte che inserisce un prodotto negli imballaggi, un'organizzazione per il recupero degli imballaggi, un'organizzazione di autogoverno economico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un richiedente di cui al paragrafo 5 o 5 bis ordina al detentore dei rifiuti di consegnare i rifiuti di imballaggio per il riciclaggio, la richiesta di cui ai paragrafi 4, 5 o 5 bis è presentata dal detentore dei rifiuti per suo conto.”;

d) i paragrafi da 10 quater a 10 quinquies sono aggiunti dopo il paragrafo 10 ter e vanno letti come segue:

“10 quater. Nel caso di rifiuti di imballaggio provenienti esclusivamente dal sistema di deposito cauzionale, il riciclatore di rifiuti di imballaggio mette a disposizione del richiedente di cui al paragrafo 5 bis il documento di cui al paragrafo 3 tramite un conto BDO individuale entro il termine specificato al paragrafo 7.

10 quinquies) Il richiedente di cui al paragrafo 5 bis compila il documento di cui al paragrafo 10 quater, entro due mesi dalla fine del trimestre in cui i rifiuti di imballaggio sono stati trasferiti per il riciclaggio, inserendovi l'ente che inserisce i prodotti negli imballaggi o l'organizzazione di recupero degli imballaggi, e lo mette immediatamente a disposizione, tramite un conto BDO individuale, dell'ente inserito e del presidente della provincia competente per la sede di attività del riciclatore di rifiuti di imballaggio.";

5) all'articolo 24:

a) dopo il paragrafo 2 bis è aggiunto il paragrafo 2 ter, così formulato:

"2 ter. Nel caso di rifiuti di imballaggio provenienti esclusivamente dal sistema di deposito cauzionale, il documento di cui al paragrafo 1 è redatto dall'operatore:

1) che esporta rifiuti di imballaggio,

2) che effettua la consegna intracomunitaria di rifiuti di imballaggio

— su richiesta dell'ente rappresentante presentata tramite un conto BDO individuale.";

b) il paragrafo 4 deve recitare come segue:

"4. L'operatore è tenuto a redigere il documento di cui al paragrafo 1 se il produttore di prodotti di imballaggio, l'organizzazione per il recupero degli imballaggi, un'organizzazione di autogoverno economico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o l'ente rappresentante ha trasferito i rifiuti di imballaggio direttamente o tramite un altro detentore di rifiuti, a seconda dei casi, per l'esportazione di rifiuti di imballaggio o per la fornitura intracomunitaria di rifiuti di imballaggio, se la richiesta di cui al paragrafo 2 o 2 ter è presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui i rifiuti di imballaggio sono stati trasferiti, a seconda dei casi, per l'esportazione di rifiuti di imballaggio o per la fornitura intracomunitaria di rifiuti di imballaggio.";

c) il paragrafo 7 recita come segue:

"7. Se l'ente che colloca i prodotti negli imballaggi, l'organizzazione per il recupero degli imballaggi, un'organizzazione di autogoverno economico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o l'ente rappresentante ordina al detentore dei rifiuti di trasferire i rifiuti di imballaggio per l'esportazione di rifiuti di imballaggio o per la

fornitura intracomunitaria di rifiuti di imballaggio, la richiesta di cui al paragrafo 2 o 2 ter è presentata per loro conto dal detentore dei rifiuti.";

d) dopo il paragrafo 9 sono inseriti i seguenti paragrafi 9 bis e 9 ter:

"9 bis. Nel caso di rifiuti di imballaggio provenienti esclusivamente dal sistema di deposito cauzionale, l'operatore che redige il documento di cui al paragrafo 1 lo mette a disposizione dell'ente rappresentante, tramite un conto individuale in BDO, entro il termine di cui al paragrafo 5.

9 ter) L'ente rappresentante compila il documento ricevuto a norma del paragrafo 9 bis entro due mesi dalla fine del trimestre in cui i rifiuti di imballaggio sono stati trasferiti, a seconda dei casi, per l'esportazione di rifiuti di imballaggio o per la fornitura intracomunitaria di rifiuti di imballaggio, inserendovi l'ente che inserisce i prodotti negli imballaggi o l'organismo di recupero degli imballaggi e lo mette immediatamente a disposizione, tramite un conto BDO individuale, dell'ente iscritto e del presidente della provincia competente per la sede dell'operatore che ha redatto tale documento.";

6) all'articolo 34, paragrafo 2 quater, dopo le parole "di cui all'allegato 1 bis della legge" sono aggiunte una virgola e le parole "che applica l'aliquota tripla della tassa del prodotto specificata per un determinato tipo di imballaggio per bevande";

7) all'articolo 37:

a) al paragrafo 1, il termine "stabilisce" è sostituito dal termine "specifica",

b) il paragrafo 3 recita come segue:

"3. Il termine per il pagamento delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 è di 14 giorni a decorrere dalla data in cui la decisione di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 è divenuta definitiva.";

8) all'articolo 40 quater bis, paragrafo 1, il termine "stabilisce" è sostituito dal termine "specifica",

9) all'articolo 40 octies:

a) al paragrafo 1, punto 1, le parole "fornendo almeno un punto di raccolta fisso per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio soggetti a un sistema di deposito cauzionale presso gli utilizzatori finali in ciascun comune" sono aggiunte dopo la parola "paese",

b) al paragrafo 2, dopo il punto 2, sono aggiunti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:

- "2 bis) i membri del suo consiglio di vigilanza, i membri del suo consiglio di amministrazione e i suoi delegati non sono stati condannati con sentenza definitiva per reati intenzionali o reati fiscali intenzionali,
- 2 ter) non è stato condannato in via definitiva ai sensi delle disposizioni della legge del 28 ottobre 2002 sulla responsabilità degli enti collettivi per atti vietati mediante pena (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 659, e Gazzetta ufficiale del 2024, voce 1222),"
- c) al paragrafo 9, dopo il termine "cauzione" sono aggiunti i termini "gestita da tale organismo";
- d) al paragrafo 10, dopo le parole "nullità" sono aggiunte le parole "in formato cartaceo o elettronico";
- e) i paragrafi 16 e 17 sono aggiunti come segue:
- "16. La cauzione è riscossa nelle fasi di distribuzione del prodotto di imballaggio di cui all'allegato 1 bis della legge, che è una bevanda, prima della vendita di tale prodotto all'utilizzatore finale e dall'utilizzatore finale che acquista tale prodotto.
17. L'ente che inserisce prodotti negli imballaggi per bevande o l'ente che inserisce direttamente prodotti negli imballaggi per bevande che partecipa a un sistema di deposito cauzionale è tenuto a versare il deposito cauzionale riscosso all'ente rappresentante che gestisce il sistema di deposito cauzionale in questione con il quale ha concluso un contratto entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese civile.";
- 10) all'articolo 40 nonies, paragrafo 3, dopo le parole "nullità" sono aggiunte le parole "in formato cartaceo o elettronico";
- 11) all'articolo 40 decies:
- a) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo 3a:
- "3a. La forma di garanzia dei crediti in caso di inadempimento da parte dell'ente rappresentante dell'obbligo di regolamento finanziario di cui al paragrafo 3 è determinata dai contratti conclusi tra le unità di commercio al dettaglio, all'ingrosso o altri punti di raccolta per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale e l'ente rappresentante, nonché da quelli conclusi tra gli enti rappresentanti che gestiscono vari sistemi di deposito cauzionale.";

b) il paragrafo 4 deve recitare come segue:

“4. I fondi provenienti dal deposito non reclamato e dalla vendita di rifiuti di imballaggio raccolti nell'ambito del sistema di deposito cauzionale e dalla vendita di materiali provenienti dal riciclaggio di tali rifiuti sono utilizzati per finanziare il sistema di deposito cauzionale.”;

12) all'articolo 40 undecies:

a) al paragrafo 2:

— al punto 6:

— alla lettera a), i termini "e il regolamento della cauzione tra l'ente rappresentante e gli enti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, punto 3" sono aggiunti dopo i termini "cauzione",

— la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) norme e frequenza prevista della raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dagli imballaggi di cui all'allegato 1 bis della legge, dalle unità di commercio al dettaglio e all'ingrosso e da altri punti di raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, coperti dal sistema di deposito cauzionale, e norme sul trasferimento di tali imballaggi per il riutilizzo o di tali rifiuti di imballaggio per il riciclaggio,";

— alla lettera c), dopo il termine "cauzione" sono aggiunti i termini "ripartiti per fonte di finanziamento",

— alla lettera g), il punto e virgola è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

"h) le attività intraprese nell'ambito delle attività di autocontrollo contemplate dall'autorizzazione e il relativo calendario,

i) le attività da intraprendere a spese dell'ente rappresentante in caso di cessazione delle operazioni coperte dall'autorizzazione, tra cui:

— liquidazione della cauzione riscossa presso le unità di commercio al dettaglio e all'ingrosso e altri punti di raccolta per l'imballaggio e i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale,

— determinazione dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da soggetti che inseriscono prodotti in

imballaggi o soggetti che inseriscono direttamente prodotti in imballaggi,

— raccolta degli imballaggi e e dei rifiuti di imballaggio per i quali è stata riscossa una cauzione fino al termine delle operazioni nell'ambito del sistema di deposito cauzionale gestito,

— unitamente a un calendario di tali attività per quanto riguarda la data di conclusione delle operazioni,";

dopo il punto 6, sono aggiunti i punti 6 bis e 6 ter che recitano come segue:

“6 bis) il calendario per la preparazione, l'attuazione e il completamento delle attività intraprese ai fini dell'avvio del sistema di deposito cauzionale e l'indicazione delle altre condizioni necessarie ai fini dell'avvio dello stesso, se del caso;

6 ter) informazioni su contratti o promesse conclusi o lettere di intenti firmate ai fini dell'avvio del sistema di deposito cauzionale, investimenti previsti e acquisti di macchinari e attrezzature,";

b) dopo il paragrafo 2 si aggiungono i seguenti paragrafi 2a e 2b:

"2a. Alla richiesta di cui al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

- 1) una dichiarazione sull'assenza di condanna con sentenza definitiva dei membri del consiglio di vigilanza, dei membri del consiglio di amministrazione e dei delegati dell'ente rappresentante per reati intenzionali o reati fiscali intenzionali,
- 2) una dichiarazione sulla mancanza di precedenti penali dell'ente rappresentante ai sensi delle disposizioni della legge del 28 ottobre 2002 sulla responsabilità degli enti collettivi per atti vietati mediante pena;
- 3) una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 2, punti da 1 a 4 e punto 6,
- 4) un piano per l'attuazione dei regolamenti finanziari tra l'ente rappresentante e gli enti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, punto 3, e il regolamento dei fondi provenienti dalla cauzione non reclamata.

2 ter. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 bis, paragrafi da 1 a 3, sono effettuate a pena di responsabilità penale in caso di false dichiarazioni. La persona che presenta la dichiarazione inserisce la seguente clausola: "Sono a conoscenza della responsabilità penale per falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 233,

paragrafo 6, della legge del 6 giugno 1997 sul codice penale". Questa clausola sostituisce la comunicazione dell'autorità sulla responsabilità penale per le false dichiarazioni.

c) al paragrafo 4:

— al punto 2, i termini "e il regolamento della cauzione tra l'ente rappresentante e gli enti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, punto 3", sono aggiunti dopo il termine "cauzione".

— il punto 3 recita come segue:

‘3) le norme e la frequenza prevista della raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dagli imballaggi di cui all'allegato 1 bis della legge, dalle unità di commercio al dettaglio e all'ingrosso e da altri punti di raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, coperti dal sistema di deposito cauzionale, e le norme relative al trasferimento di tali imballaggi per il riutilizzo o di tali rifiuti di imballaggio per il riciclaggio,";

— al punto 4, dopo il termine "cauzione" sono aggiunti i termini ", ripartiti per fonte di finanziamento",

— dopo il punto 8 sono aggiunti i punti da 8 bis a 8 quater, che recitano come segue:

“8 bis) un calendario per la preparazione, l'attuazione e il completamento delle attività intraprese ai fini dell'avvio del sistema di deposito cauzionale;

8 ter) le attività intraprese nell'ambito delle attività di autocontrollo contemplate dall'autorizzazione e il relativo calendario;

8 quater) le attività da intraprendere a spese dell'ente rappresentante in caso di cessazione delle operazioni coperte dall'autorizzazione, tra cui:

— liquidazione della cauzione raccolta presso le unità di commercio al dettaglio e all'ingrosso e altri punti di raccolta per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale;

— fissazione dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti che inseriscono prodotti negli imballaggi o dei soggetti che inseriscono direttamente prodotti negli imballaggi;

- raccolta di imballaggi e rifiuti di imballaggio per i quali è stata riscossa una cauzione fino al termine delle operazioni nell'ambito del sistema di deposito cauzionale gestito;
  - unitamente a un calendario di tali attività per quanto riguarda la data di conclusione delle operazioni,";
- d) dopo il paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo 4 bis che recita come segue:
- "4 bis. Il periodo di cui al paragrafo 4, punto 9, non può essere superiore a 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione a gestire il sistema di depositi.";
- e) al paragrafo 5, dopo i termini "anni" sono aggiunti i termini "dall'avvio del sistema di deposito cauzionale";
- f) il paragrafo 5 bis è aggiunto dopo il paragrafo 5 e recita come segue:
- "5 bis. L'ente rappresentante, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a gestire un sistema di deposito cauzionale, fornisce al ministro competente per le questioni climatiche e all'ispettore provinciale competente per la protezione dell'ambiente informazioni sull'attuazione del calendario di cui al paragrafo 4, punto 8 bis, non prima di quattro mesi e non oltre tre mesi prima della data di avvio del sistema di deposito cauzionale.";
- g) il paragrafo 6 deve recitare come segue:
- "6. Se il funzionamento del sistema di deposito cauzionale non ha avuto inizio entro il termine stabilito nell'autorizzazione a gestire il sistema di deposito cauzionale, il ministro responsabile degli affari climatici, mediante decisione, può revocare l'autorizzazione senza indennizzo e fissa un termine per l'attuazione della decisione tenendo conto del grado di preparazione ai fini dell'avvio del sistema di deposito cauzionale e del grado di ritardo esistente.";
- h) dopo il paragrafo 6, deve essere aggiunto il paragrafo 6 bis che recita come segue:
- "6 bis. Alla decisione di cui al paragrafo 6 può essere attribuito l'ordine di immediata esecutività dal ministro responsabile degli affari climatici qualora ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli enti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, punto 3.";
- i) al paragrafo 7, dopo le parole "di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1" sono aggiunte le parole "e anche quando dalle informazioni presentate conformemente al calendario di cui al paragrafo 2, punto 6 bis, risulta che non è possibile avviare il sistema di deposito cauzionale entro il termine prescritto",

j) il paragrafo 9 è aggiunto ed è letto come segue:

"9. Una parte nel procedimento per l'adozione di una decisione di cui ai paragrafi 1, 6, 7 e 8 è esclusivamente l'ente rappresentante cui si riferisce l'autorizzazione a gestire il sistema di deposito cauzionale.";

13) all'articolo 40 duodecies:

a) i paragrafi 1 e 2 recitano come segue:

"1. Se l'ente rappresentante gestisce il sistema di deposito cauzionale in un modo che viola le disposizioni della legge che definisce gli obblighi dell'ente rappresentante o le condizioni stabilite nell'autorizzazione a gestire il sistema di deposito o non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 2, punti da 1 a 4 e punto 6, o paragrafo 6, o se il sistema di deposito cauzionale gestito dall'ente rappresentante non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, il ministro responsabile degli affari climatici invita tale ente a cessare immediatamente le violazioni fissando un termine per porre rimedio alle irregolarità.

2. Se l'ente rappresentante, nonostante l'invito, continua a gestire il sistema di deposito cauzionale in un modo che viola le disposizioni della legge che definisce gli obblighi dell'ente rappresentante o le condizioni stabilite nell'autorizzazione a gestire il sistema di deposito cauzionale o non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 2, punti da 1 a 4 e punto 6, o paragrafo 6, o se il sistema di deposito cauzionale gestito dall'ente rappresentante non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, il ministro responsabile delle questioni climatiche revoca, mediante decisione, l'autorizzazione a gestire il sistema di deposito cauzionale senza indennizzo e fissa un termine per l'attuazione della decisione.";

b) dopo il paragrafo 2 si aggiungono i seguenti paragrafi 2a e 2b:

"2a. Alla decisione di cui al paragrafo 2 può essere assegnato l'ordine di immediata esecutività dal ministro responsabile degli affari climatici qualora ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli enti di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, punto 3.

2 ter. Una parte nel procedimento per l'adozione di una decisione di cui al paragrafo 2 è esclusivamente l'ente rappresentante cui si riferisce il procedimento.";

14) all'articolo 44:

a) il paragrafo 1 recita come segue:

"1. Un operatore che gestisce un'unità di commercio al dettaglio o all'ingrosso con una superficie di vendita non superiore a 200 m<sup>2</sup>, se i prodotti che sono bevande sono offerti agli utilizzatori finali in imballaggi per bevande soggetti a un sistema di deposito cauzionale di cui:

- 1) i punti 1 e 2 dell'allegato 1 bis della legge — è tenuto a partecipare al sistema di deposito cauzionale almeno per quanto riguarda la raccolta del deposito cauzionale e può partecipare a tale sistema relativamente alla restituzione del deposito cauzionale e alla raccolta degli imballaggi vuoti e dei rifiuti di imballaggio,
- 2) l'allegato 1 bis, punto 3, della legge — è tenuto a partecipare al sistema di deposito cauzionale almeno per quanto riguarda la raccolta e la restituzione del deposito cauzionale e la raccolta degli imballaggi vuoti.";

b) al paragrafo 4, dopo le parole "nullità" sono aggiunte le parole "in formato cartaceo o elettronico";

c) al paragrafo 6, dopo la parola "nullità" sono aggiunte le parole "in formato cartaceo o elettronico";

15) dopo l'articolo 53 bis è aggiunto il seguente articolo 53 ter:

"Articolo 53 ter. 1. L'ispettore provinciale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni presso l'ente rappresentante:

- 1) su presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 undecies, paragrafo 5 bis, per quanto riguarda la conformità dei fatti a tali informazioni,
- 2) nel primo anno successivo all'avvio del sistema di deposito cauzionale — per quanto riguarda la conformità dei fatti all'autorizzazione a gestire il sistema di deposito rilasciata all'ente rappresentante e alle disposizioni della legge che stabilisce gli obblighi dell'ente rappresentante e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40 octies, paragrafo 1, paragrafo 2, punti da 1 a 4 e punto 6, e paragrafo 6.

2. Entro il 15 febbraio dell'anno civile precedente, l'ispettore provinciale della protezione dell'ambiente redige e trasmette all'ispettore capo della protezione dell'ambiente le informazioni aggregate sui risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno l'ispettore capo della protezione dell'ambiente redige e presenta al ministro competente per il clima la relazione annuale sui risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell'anno civile precedente.";

16) All'articolo 56, paragrafo 1, il punto 14 recita:

‘14)in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 44, paragrafo 1:

- a) gestione di un'unità di commercio al dettaglio o all'ingrosso con una superficie di vendita non superiore a 200 m<sup>2</sup>, in cui i prodotti offerti agli utilizzatori finali che sono bevande in imballaggi per bevande coperti dal sistema di deposito cauzionale di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato 1 bis della legge non ottengono un deposito cauzionale,
- b) gestione di un'unità di commercio al dettaglio o all'ingrosso con una superficie di vendita non superiore a 200 m<sup>2</sup>, in cui i prodotti offerti agli utilizzatori finali che sono bevande in imballaggi per bevande coperti dal sistema di deposito cauzionale di cui all'allegato 1 bis, punto 3, della legge non ottengono o restituiscono un deposito cauzionale, o non raccolgono imballaggi vuoti,"

17) l'allegato 1 bis della legge come definito nell'allegato 1 della presente legge;

18) nell'allegato 2 della legge:

- a) al paragrafo 6 delle note esplicative del modello è aggiunta la seguente terza frase:  
"Se un ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande non ha concluso un contratto di cui all'articolo 40 nonies, paragrafo 3, si applica la tripla aliquota della tariffa per il prodotto (SO) — conformemente all'articolo 34, paragrafo 2 quater.";
- b) al paragrafo 7 delle note esplicative del modello è aggiunta la seguente terza frase:  
"Se un ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande non ha concluso un contratto di cui all'articolo 40 nonies, paragrafo 3, si applica la tripla aliquota della tariffa per il prodotto (SO) — conformemente all'articolo 34, paragrafo 2 quater.";

19) L'allegato 4 della legge va letto come definito nell'allegato 2 della presente legge.

**Articolo 2.** Alla legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Gazzetta ufficiale del 2024, voci 361 e 852) sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2:

- a) il punto 49 è abrogato,

- b) è aggiunto il punto 49 bis, che va letto come segue:  
"49 bis) sistema di deposito cauzionale – si intende un sistema di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 13 bis, della legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del 13 giugno 2013 (Gazzetta ufficiale del 2024, punti 927 e ...),",
- c) al punto 50, le parole "ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 13 bis, di tale legge" sono soppresse;
- d) il punto 51 va letto come segue:  
"51) rifiuti di imballaggio — si intendono i rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, della legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio restituiti nell'ambito del sistema di deposito cauzionale,";
- e) è aggiunto il punto 52 che recita come segue:  
"52) "ente rappresentante": l'ente di cui all'articolo 40 nonies, paragrafi 1 e 2, della legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;"
- 2) dopo l'articolo 17 bis è aggiunto il seguente articolo 17 ter:  
"Articolo 17 ter. Un ente rappresentante che abbia stipulato contratti con enti che introducono prodotti in imballaggi per bevande è responsabile dell'imposta sulle cauzioni raccolte da tali soggetti per gli imballaggi coperti dal sistema di cauzione che non sono stati restituiti nell'ambito di tale sistema",
- 3) all'articolo 29 bis:
- a) il paragrafo 11 bis va letto come segue:  
"11a. La base imponibile non comprende la cauzione addebitata per gli imballaggi coperti dal sistema di cauzione se il soggetto passivo ha fornito i beni in tali imballaggi.",
- b) 12 bis) e 12 ter) sono abrogati,
- c) i paragrafi 12 quater e 12 quinquies sono aggiunti e letti come segue:  
"12 quater. Se gli imballaggi o i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale non sono restituiti all'ente rappresentante, l'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande deve aumentare la base imponibile all'ultimo giorno dell'anno della differenza tra il valore della cauzione risultante dagli imballaggi o dai rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di cauzione immessi

sul mercato dall'ente in un determinato anno e gli imballaggi o i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema restituiti all'ente rappresentante in un determinato anno. L'importo della differenza comprende l'importo dell'imposta. L'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande è tenuto ad aumentare la base imponibile nella dichiarazione dei redditi presentata per il primo periodo d'imposta dell'anno successivo a quello per il quale è stata determinata la differenza di valore della cauzione.

12 quinquies. Se, in un determinato anno, il valore del deposito cauzionale risultante dagli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale immessi sul mercato dall'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande è inferiore al valore del deposito cauzionale risultante dagli imballaggi o dai rifiuti di imballaggio coperti da tale sistema restituiti all'ente rappresentante, l'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande tiene conto di tale differenza nel determinare la base imponibile per:

- 1) l'anno successivo, oppure
  - 2) gli anni successivi all'anno successivo, se, nell'anno successivo, il valore del deposito cauzionale risultante dagli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale immessi sul mercato dall'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande è inferiore al valore totale del deposito cauzionale risultante dagli imballaggi o dai rifiuti di imballaggio coperti da tale sistema restituiti all'ente rappresentante e al valore della differenza risultante dall'anno precedente.";
- 4) All'articolo 103, dopo il paragrafo 5 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 5 quinquies bis:
- "5 quinquies bis. Il pagatore di cui all'articolo 17 ter è tenuto, senza che il capo dell'ufficio delle imposte lo richieda, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'ufficio delle imposte competente per il periodo dell'anno, entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno per il quale è stata determinata la differenza di valore della cauzione risultante dagli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale immessi sul mercato in un determinato anno e dagli imballaggi o dai rifiuti di imballaggio coperti da tale sistema restituiti all'ente rappresentante in un determinato anno.";
- 5) L'articolo 109, paragrafi da 11 decies bis a 11 decies quater, va letto come segue:

"11 decies bis. L'ente che inserisce un prodotto negli imballaggi per bevande e l'ente rappresentante sono tenuti a tenere registri in formato elettronico contenenti i dati necessari per determinare la base imponibile, compresi gli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale immessi sul mercato, suddivisi per tipo di imballaggio, il numero e il valore del deposito cauzionale raccolto in un determinato anno e gli imballaggi restituiti e i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale, suddivisi per tipo di imballaggio o di rifiuti di imballaggio, il numero e il valore del deposito cauzionale restituito in un determinato anno. I registri sono tenuti dall'ente rappresentante, disaggregati per ente, che introducono prodotti negli imballaggi per bevande.

11 decies ter. I registri di cui al paragrafo 11 decies bis sono messi a disposizione dall'ente che inserisce i prodotti negli imballaggi per bevande e dall'ente che li rappresenta per via elettronica ogniqualvolta un'autorità fiscale ne faccia richiesta.

11 decies quater. I registri di cui al paragrafo 11 decies bis sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno per il quale è stata determinata la base imponibile risultante dalla differenza tra il valore del deposito cauzionale riscosso per gli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale immessi sul mercato in un determinato anno e il valore del deposito cauzionale restituito per gli imballaggi o i rifiuti di imballaggio coperti dal sistema di deposito cauzionale in un determinato anno.";

**Articolo 3.** La legge sui rifiuti del 14 dicembre 2012 (Gazzetta ufficiale del 2023, voci 1587, 1597, 1688, 1852 e 2029) è modificata come segue:

- 1) all'articolo 45:
  - a) al paragrafo 1, punto 12, il punto fermo è sostituito dal punto e virgola e il punto 13 è aggiunto come segue:

‘13) raccolta degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prodotti dagli imballaggi di cui all'allegato 1 bis della legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, forniti loro dai soggetti di cui al punto 1.';
  - b) al paragrafo 2, dopo le parole "ricezione di rifiuti a titolo gratuito" sono aggiunte le parole ", salvo che nel caso di rifiuti di imballaggio prodotti a partire da imballaggi di cui all'allegato 1 bis della legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il contratto può essere concluso con l'ente di cui al paragrafo 1, punto 13).";

c) dopo il paragrafo 2 bis è aggiunto il paragrafo 2 ter, così formulato:

"2 ter. L'ente di cui al paragrafo 1, punto 13, è tenuto ad avere un contratto, concluso per iscritto a pena di nullità, con il detentore dei rifiuti titolare di un'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti o di un'autorizzazione al riciclaggio dei rifiuti di cui al paragrafo 1, punto 13, per quanto riguarda almeno la ricezione gratuita dei rifiuti.";

2) all'articolo 177, dopo le parole "articolo 45, paragrafo 2" sono aggiunte le parole "o 2 ter".

**Articolo 4.** Nella legge del 13 luglio 2023 che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Gazzetta ufficiale, voce 1852), all'articolo 9, paragrafo 3, il termine "2024" è sostituito da "2025" e il termine "2025" è sostituito due volte dal termine "2026".

**Articolo 5. 1.** Un ente rappresentante che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto un'autorizzazione a gestire un sistema di deposito cauzionale di cui all'articolo 40 undecies, paragrafo 1, della legge modificata all'articolo 1, è tenuto a presentare una richiesta di modifica dell'autorizzazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 40 undecies, paragrafi da 2 a 2 ter, della legge modificata dall'articolo 1, come modificata dalla presente legge, si applica alla richiesta di modifica dell'autorizzazione.

2. Se nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 il termine per l'avvio del sistema di deposito cauzionale è superiore a 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il ministro responsabile delle questioni climatiche modifica tale termine in uno non superiore a 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

3. Se il rappresentante non presenta la richiesta completa entro il termine di cui al paragrafo 1, il ministro responsabile delle questioni climatiche revoca, mediante decisione, l'autorizzazione a gestire il sistema di deposito cauzionale senza indennizzo.

4. Alla decisione di cui al paragrafo 3 può essere attribuito l'ordine di immediata esecutività dal ministro responsabile degli affari climatici.

**Articolo 6. 1.** Le disposizioni della legge modificata dall'articolo 1, come modificata dalla presente legge, si applicano ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione a gestire

un sistema di deposito cauzionale di cui all'articolo 40 undecies, paragrafo 1, della legge modificata dall'articolo 1, avviati e non completati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Un ente rappresentante che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia presentato una domanda di rilascio dell'autorizzazione a gestire un sistema di deposito cauzionale di cui all'articolo 40 undecies, paragrafo 1, della legge modificata all'articolo 1, è tenuto a integrare tale domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena il mancato esame della domanda.

3. L'obbligo di cui all'articolo 40 undecies, paragrafo 5 bis, della legge modificata all'articolo 1 non si applica a un ente rappresentante che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha avviato il sistema di deposito.

**Articolo 7.** Nel 2025 è consentito l'utilizzo del modello di etichetta che indica che l'imballaggio è coperto dal sistema di cauzione e che specifica l'importo della cauzione di cui all'allegato 4 della legge modificata dall'articolo 1 nella versione vigente o modificata dalla presente legge.

**Articolo 8.** La legge entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 6, che entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Appendici della legge del ...  
(Gazzetta ufficiale, voce...)

**Allegato 1**

ALIQUOTE MINIME PER LA RACCOLTA SEPARATA  
DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Voce	Tipi di imballaggio	Tassi di raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in % all'anno				
		2025	2026	2027	2028	2029 e anni successivi
1	bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi di plastica, escluse le bottiglie di vetro o di metallo per bevande i cui tappi e coperchi sono di plastica	77	77	77	77	90
2	lattine di metallo fino a un litro	77	77	77	77	90
3	bottiglie di vetro riutilizzabili fino a un litro e mezzo	77	77	77	77	90

MODELLO DI ETICHETTA  
CHE INDICA CHE L'IMBALLAGGIO È COPERTO DAL SISTEMA DI DEPOSITO  
CAUZIONALE  
E CHE SPECIFICA L'IMPORTO DELLA CAUZIONE



dove:

per X,YY — si intende l'importo della cauzione, mentre per X si intende PLN e per YY grosz;

X — si intende l'importo della cauzione in zloty completi.

Note esplicative:

Se, per un determinato tipo di imballaggio, l'importo della cauzione è specificato in zloty parziali, si applica la formula contenente l'indicazione "X,YY".

Se, per un determinato tipo di imballaggio, l'importo della cauzione è specificato in zloty completi, si applica la formula contenente l'indicazione "X".

L'etichetta deve:

- 1) essere chiara, visibile, leggibile e durevole,
- 2) essere in contrasto con lo sfondo,
- 3) essere riportata sull'imballaggio.

Approvato per conformità giuridica, legislativa ed editoriale  
Responsabile dell'Ufficio giuridico  
presso il Ministero del Clima e dell'Ambiente  
Izabela Wereśniak-Masri  
(– firmato con firma elettronica qualificata)